

FAQ

VQR 2020-2024

(aggiornate al 21 febbraio 2025)

1. VERIFICA DEI RICERCATORI

- 1.1. I ricercatori che risultano in servizio al 1° novembre 2024 sono conteggiati ai fini del computo dei prodotti da conferire alla valutazione per l'Istituzione in cui sono in servizio alla sopra menzionata data o anche per le Istituzioni di precedente appartenenza nel periodo 2020-2024?

Ogni ricercatore è conteggiato dalla Istituzione presso la quale è in servizio alla data del 1° novembre 2024, e non rilevano in alcun modo eventuali afferenze precedenti. L'unica eccezione riguarda il caso molto specifico dei ricercatori in convenzione ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010 o dell'art. 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012: solo per questi ricercatori, i prodotti della ricerca loro associati sono attribuiti all'Istituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio nel periodo 2020-2024.

- 1.2. Se un ricercatore in servizio è soggetto a un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari, potrà essere accreditato ai fini del conferimento dei prodotti scientifici per la VQR 2020-2024?

Come indicato dal Bando all'art. 4 comma 2, sono accreditabili tutti i ricercatori in servizio alla data del 1° novembre 2024; non potranno quindi essere accreditati coloro i quali risultino sospesi dal servizio a quella data.

- 1.3. Se un ricercatore è in aspettativa da una Istituzione partecipante alla VQR ma in distacco presso altra Istituzione partecipante, potrà essere accreditato dall'Istituzione di afferenza ai fini del conferimento dei prodotti scientifici per la VQR 2020-2024?

No, in questi casi il ricercatore sarà accreditato dalla Istituzione presso la quale presta effettivamente servizio al 1/11/2024.

- 1.4. Come si determina il numero di prodotti da conferire per ciascun Dipartimento?

Ai sensi dell'art. 5, comma 8 del Bando VQR e come descritto anche nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 3, pag. 11, l'interfaccia di verifica e validazione consentirà alle Istituzioni di visualizzare i ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2024. Le Istituzioni potranno indicare se un dato ricercatore è esonerato dal conferimento, inserendo apposita motivazione. L'istituzione, ogni qual volta deciderà di esonerare dal conferimento un ricercatore, dovrà quindi ulteriormente indicare in piattaforma se intende procedere a ridurre il numero complessivo di prodotti da conferire per il Dipartimento di afferenza del ricercatore esonerato, nella misura di 2,5 prodotti. In questo caso, l'interfaccia calcolerà automaticamente il nuovo numero di prodotti da conferire per il Dipartimento, tenendo conto degli esoneri richiesti. Al ricercatore esonerato non sarà possibile associare alcun prodotto.

Si faccia l'esempio seguente: l'Istituzione A è composta da due Dipartimenti (A-X e A-Y), entrambi di 10 ricercatori in servizio al 1° novembre 2024. Il numero massimo di prodotti attesi

è pari dunque a 50 prodotti, $10 \times 2,5 = 25$ per il Dipartimento A-X e $10 \times 2,5 = 25$ per il Dipartimento A-Y. Nel Dipartimento A-X sono presenti 3 ricercatori che possono fruire dell'esenzione dal conferimento; nel Dipartimento A-Y, invece, ve ne sono 2.

Il Dipartimento A-X decide di fruire dell'esenzione per 2 dei 3 ricercatori e decide di avvalersi della riduzione del numero complessivo di prodotti solo per un ricercatore, il che vuol dire che il Dipartimento A-X avrà un numero di prodotti attesi pari a $(10 - 1) \times 2,5 = 22,5$ che, arrotondato all'intero inferiore, diviene 22.

Il Dipartimento A-Y decide di fruire delle esenzioni per entrambi i ricercatori e di avvalersene per la riduzione del numero complessivo di prodotti attesi del Dipartimento, che sarà quindi pari a $(10 - 2) \times 2,5 = 20$.

Complessivamente, quindi, al termine della fase di verifica e validazione dei ricercatori l'Istituzione A avrà un numero di prodotti attesi pari $42 = 22$ (Dip. A-X) + 20 (Dip. A-Y).

- 1.5. Nella fase di verifica e validazione dei ricercatori (art. 13, comma 1, lett. m)) sul portale VQR andrà indicato anche il numero preciso dei prodotti attesi per ogni singolo ricercatore, specificando cioè per ogni nominativo se si intenda conferire 1, 2, 3 o 4 prodotti?

No, nella fase di verifica e validazione dei ricercatori non è necessario indicare il numero di prodotti da conferire per ogni singolo ricercatore. Il momento del conferimento è distinto da quello della verifica validazione (accreditamento) dei ricercatori. Nella fase di verifica e validazione dei ricercatori, che si aprirà il 25 novembre 2024 e si chiuderà il 20 dicembre 2024 (art. 13, comma 1, lett. m) del Bando VQR), l'Istituzione è tenuta - in base anche a quanto descritto nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#) - ad indicare, eventualmente, se un ricercatore sarà esonerato o meno dal conferimento dei prodotti (par. 3, pag. 11 del documento richiamato). In base agli eventuali esoneri, sarà quindi specificato il numero complessivo di prodotti attesi per Dipartimento, pari a 2,5 per ogni ricercatore accreditato (esclusi gli eventuali esoneri), sulla base di quanto indicato nella FAQ n. 4.

In fase di conferimento, che si aprirà invece il 7 gennaio 2025 e si chiuderà il 28 febbraio 2025 (art. 13, comma 1, lett. o) del Bando VQR), le Istituzioni potranno quindi associare a ciascun ricercatore accreditato (con esclusione di quelli esonerati), da un minimo di uno ad un massimo di quattro prodotti, sempre nel rispetto della numerosità complessiva di prodotti attesi per Dipartimento.

- 1.6. Oltre al congedo obbligatorio per maternità, ai fini del potenziale esonero, vale anche la fruizione facoltativa dei 10 giorni di congedo di paternità?

Sì, rientra tra i casi di congedo di genitorialità anche il congedo di paternità, a patto che i giorni di congedo, sommati alle altre fattispecie previste dall'art. 5, comma 7 del Bando VQR (genitorialità, comprovati motivi di salute o grave disabilità) siano pari ad almeno 2 anni effettivi, anche non consecutivi.

- 1.7. È possibile considerare, ai fini della fruizione di esoneri, oltre i congedi per situazioni di documentata e grave disabilità del ricercatore, anche quelli fruiti dal ricercatore per la cura di

persone terze ovvero figlio/a, coniuge e familiare?

È possibile, purché il familiare sia convivente con il ricercatore, così come indicato anche nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 3, pag. 10.

- 1.8. Nei casi in cui un docente abbia usufruito nel periodo 2020-2024 di un periodo di aspettativa non retribuita per mandato parlamentare, può essere esentato dalla presentazione di prodotti della ricerca?

Interpretando l'art. 5, comma 7 del Bando VQR 2020-2024 in combinato disposto con l'art. 13, comma 1 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 sarà possibile, a richiesta dell'Istituzione, fruire dell'esonero in caso di aspettativa collegata alle cariche elencate nel comma 1 dell'articolo sopracitato. Si specifica che la deroga per il conferimento del prodotto in ragione della aspettativa legata al mandato, che decorre dalla proclamazione della prima seduta dell'organo elettivo, è richiedibile solo nei casi in cui l'aspettativa copra almeno 2 anni effettivi del periodo VQR 2020-2024, anche non consecutivi.

- 1.9. Nei casi in cui un docente abbia usufruito nel periodo 2020-2024 di un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art 7 della L. 240/2010, può essere esentato dalla presentazione di prodotti della ricerca?

I periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 7 della L. 240/2010 non danno diritto a esenzione. Questi ricercatori dovranno quindi conferire un numero di prodotti compresi tra un minimo di 1 e un massimo 4, come tutti gli altri.

- 1.10. Nel caso in cui il ricercatore di una Istituzione sia in assegnazione temporanea presso un'altra Istituzione, quale delle due potrà conferire la sua produzione scientifica?

Come per la precedente VQR, ciascun ricercatore partecipa per l'Istituzione presso la quale è formalmente in servizio alla data del 1° novembre 2024; non hanno quindi rilevanza assegnazioni temporanee.

- 1.11. Se un ricercatore ha preso servizio in data immediatamente successiva al 1/11/2024, è accreditabile per la VQR?

Il giorno di effettiva presa di servizio può anche avvenire in un giorno immediatamente successivo al 1/11/2024, purché l'assunzione decorra da un punto di vista giuridico dal 1/11/2024.

2. PRODOTTI DELLA RICERCA

- 2.1. Qual è la data entro la quale le Istituzioni devono indicare il numero dei prodotti attesi (tenendo eventualmente conto delle esenzioni come da art. 5, comma 7 del Bando VQR)?

Come indicato anche nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 3, pag. 11, l'interfaccia acquisirà il numero di prodotti attesi da conferire (al netto delle eventuali esenzioni come da art. 5, comma 7 del Bando VQR e FAQ n. 8) al

termine della fase di verifica e validazione (accreditamento) dei ricercatori, prevista per il 20 dicembre 2024, come da art. 13, comma 1, lett. m) del Bando VQR.

- 2.2. Tra le informazioni aggiuntive richieste per ogni prodotto selezionato dai ricercatori è anche menzionato il settore ERC. È possibile conoscere già la versione che prevedibilmente verrà adottata per la VQR?

Come indicato nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 2, pag. 9, l'elenco dei settori ERC sarà disponibile direttamente sulla piattaforma di conferimento che, come indicato dall'art. 13, comma 1, lett. o) del Bando VQR verrà aperta a partire dal 7 gennaio 2025. I settori riportati sui documenti Modalità di valutazione dei GEV disciplinari fanno invece riferimento alle classificazioni vigenti alla data di loro pubblicazione (31 luglio 2024).

3. CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

- 3.1. Le istituzioni possono conferire alla valutazione prodotti di ricerca pubblicati in data precedente alla presa di servizio del ricercatore a cui il prodotto è associato? Ad esempio: Se un ricercatore ha preso servizio il 1° novembre 2024 nell'Istituzione A, quest'ultima può conferire prodotti dello stesso pubblicati tra il 2020 e il 31 ottobre 2024?

Sì, l'unico vincolo relativo alla data di pubblicazione è che sia compresa nel quinquennio 2020-2024. I prodotti verranno associati al ricercatore che risulterà in servizio al 1° novembre 2024 presso l'Istituzione A che lo avrà regolarmente verificato e validato.

- 3.2. È possibile per una Istituzione non conferire prodotti per parte dei suoi ricercatori, ai quali quindi non risulterebbe associato alcun prodotto per la valutazione? La presenza nell'Istituzione di ricercatori ai quali non è associato alcun prodotto influisce sulla valutazione finale?

No, diversamente dalla passata VQR, il Bando prevede che debba essere conferito almeno un prodotto per ogni ricercatore regolarmente verificato e validato (accreditato). Fanno eccezione esclusivamente i ricercatori per i quali, in fase di verifica e validazione, l'Istituzione abbia indicato esplicitamente che intenda avvalersi delle esenzioni previste.

A solo titolo esemplificativo, un Dipartimento composto da 40 ricercatori (che ordinariamente deve conferire un numero di prodotti pari a 100, senza la fruizione di eventuali esenzioni) può essere valutato sia conferendo 2 prodotti per 20 ricercatori e 3 per i restanti 20, sia conferendo 1 prodotto per 10 ricercatori e 3 prodotti per i restanti 30 ricercatori, ovvero una qualsiasi combinazione che garantisca il conferimento complessivo dei 100 prodotti attesi dal Dipartimento, nel rispetto dei vincoli di conferimento per ciascun ricercatore verificato e validato (ovvero, da un minimo di 1 prodotto ad un massimo di 4 prodotti, tenuto conto anche dei vincoli istituzionali e disciplinari indicati all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 del Bando VQR). La presenza di ricercatori regolarmente verificati e validati (che non godono dell'esenzione) ai quali non è associato alcun prodotto comporterà l'attribuzione all'Istituzione di una valutazione equivalente al giudizio di "scarsa rilevanza" per ciascun ricercatore (che non ha fruito dell'esenzione) cui non è associato alcun prodotto e, conseguentemente attribuita al corrispondente SSD del ricercatore in questione (art. 6, comma 7 del Bando VQR).

Nel caso in cui, invece, non sia rispettato il vincolo del conferimento dei prodotti complessivamente attesi dal Dipartimento, dato dal computo di 2,5 prodotti per ricercatore, la valutazione di “scarsa rilevanza” sarà attribuita in proporzione alla composizione per SSD dei prodotti conferiti dal Dipartimento, tenuto conto degli arrotondamenti (sempre *ex art. 6, comma 7 del Bando VQR*).

- 3.3. Ai fini del computo del numero di prodotti per ciascun dipartimento o struttura assimilabile definito all’art. 5 comma 8 del Bando VQR, è possibile associare ad ogni ricercatore un numero variabile di prodotti purché non superiore a 4?

Sì. È però necessario che le compensazioni avvengano all’interno dello stesso Dipartimento o struttura assimilabile per assicurare il conferimento del numero di prodotti fissato nella fase di verifica validazione dei ricercatori e comunque nel rispetto di almeno un prodotto per ricercatore.

- 3.4. Sono previste riduzioni del numero di prodotti da presentare in funzione della data di assunzione e/o della tipologia di ricercatore (tipo A, tipo B o a tempo indeterminato oppure un ricercatore o tecnologo di un EPR) verificato e validato (accreditato) dalle Istituzioni?

No, non è prevista alcuna riduzione, ma solo l’eventuale esenzione totale ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Bando VQR.

- 3.5. Il calcolo relativo a 2,5 volte il numero dei ricercatori in servizio verificati e validati (accreditati) si effettua con riferimento al singolo Dipartimento (o struttura assimilabile) o alla Istituzione nel suo complesso?

Come stabilito all’art. 5 comma 8 del Bando VQR, il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione è riferito al singolo Dipartimento o struttura assimilabile.

- 3.6. Ai fini del calcolo del numero di prodotti della ricerca attesi in relazione a situazioni specifiche di cui all’art. 5 comma 7, come si calcola il numero di prodotti attesi in caso di più situazioni specifiche?

È possibile cumulare i periodi di congedo per genitorialità o malattia ai fini del calcolo dei due anni necessari per ottenere l’esonero dal conferimento dei prodotti, purché i congedi siano riferiti a periodi diversi e non sovrapposti. Analogamente, possono essere cumulati i periodi di congedo ai sensi dell’art. 13, comma 1 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 al fine del raggiungimento dei 3 anni previsti

- 3.7. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 4, pag. 11 si dice che “l’Istituzione indicherà che il ricercatore è esonerato dal conferimento inserendo apposita motivazione ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Bando VQR”. Che cosa si intende con apposita documentazione? È ammessa una autocertificazione?

Sì, in questo caso, è ammessa autocertificazione, che verrà acquisita in sede di verifica e validazione dei ricercatori (accreditamento). ANVUR si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla documentazione inserita.

- 3.8. I prodotti del ricercatore che nella stessa Istituzione ha un passaggio di ruolo nel periodo 2020-2024 da RTD-A a RTD-B sono conteggiati ai fini di quale profilo indicato dall’art. 12 comma 1?

Sono conteggiati ai fini del Profilo delle politiche di reclutamento di cui all’art. 12 comma 1 lett. b).

- 3.9. Più in generale, quali fattispecie sono conteggiate ai fini del profilo di cui all'art. 12 comma 1, lett. b) del Bando VQR?

Sono conteggiati ai fini del Profilo delle politiche di reclutamento di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) tutti i ricercatori per i quali si è registrata una nuova assunzione o una promozione nel periodo 2020-2024, anche se tra il precedente contratto e il nuovo vi sia soluzione di continuità.

- 3.10. Come va interpretato il Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 6, pag. 14, che dice: *“Per il conferimento dei prodotti aggiuntivi, dovrà essere rispettato il numero massimo di 4 prodotti conferibile da ciascun ricercatore e i limiti relativi al numero di prodotti da conferire a livello di singolo Dipartimento e di numero di Dipartimenti all'interno della medesima Istituzione”*?

Nel caso in cui l'Istituzione sarà tenuta a conferire prodotti aggiuntivi, un eventuale prodotto integrativo potrà essere associato ad un ricercatore (autore del prodotto) solo se questi non sia stato già associato a 4 prodotti. I limiti relativi al numero di prodotti da conferire a livello di singolo Dipartimento e di numero di Dipartimenti all'interno della medesima Istituzione indicati nel documento di conferimento dei prodotti sono da intendersi sempre con riferimento a quelli indicati dall'art. 6 comma 4, 5 e 6 del Bando VQR. Vale a dire che il prodotto integrativo non deve violare tali limiti, altrimenti si verificherebbe il paradosso che anche per l'eventuale prodotto aggiuntivo sarebbe necessario conferire un ulteriore prodotto aggiuntivo.

- 3.11. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), nel par. 2, da pag. 3 a pag. 7 è riportata la Tabella 1 che per ogni tipologia di prodotto indicata nel Bando fornisce la corrispondente tipologia presente in LoginMiur.

Nel caso specifico della tipologia di cui al punto f) *“Procedure, rapporti, relazioni scientifiche e note tecniche, anche a supporto degli organi politici e ministeri vigilati (es. rapporti di taratura metrologica; progetti relativi a missioni spaziali; pareri e rapporti forniti o prodotti per authority, ministeri, organi tecnici di governo, etc.)”* (pagg. 6-7), viene indicato che le tipologie di prodotti sono riferibili alle tipologie LoginMiur: *“Monografia o Trattato scientifico”*; *“Contributo in volume (capitolo/saggio)”*; *“Contributo in atti di convegno”*; *“Contributo in rivista”*. Come va interpretato il Documento menzionato? Questi prodotti per risultare conferibili devono essere pubblicati in una Monografia, oppure in forma di contributo in un libro o in una rivista?

La classificazione LoginMiur è una classificazione in uso presso la comunità universitaria da diversi anni e non contempla la tipologia f) prevista - per la prima volta - dal Bando VQR 2020-2024. Le Istituzioni che adottano LoginMiur potranno ricondurre al tipo f) prodotti che sono classificati in LoginMiur in una delle tipologie riportate nella Tabella 1 del citato Documento: *“Monografia o Trattato scientifico”*; *“Contributo in volume (capitolo/saggio)”*; *“Contributo in atti di convegno”*; *“Contributo in rivista”*.

- 3.12. Cosa si intende all'art. 13, comma 1, lett. o) del Bando, laddove si dice che la fase di conferimento da parte delle Università si aprirà “a partire dal 7 gennaio...”?

Per “a partire dal 7 gennaio” si intende che la piattaforma sarà disponibile al più tardi il 7 gennaio.

- 3.13. Nel Bando è previsto che il conferimento dei prodotti per gli Enti di Ricerca e le Istituzioni volontarie inizi in data 3 marzo e si concluda in data 1° aprile 2025. Considerato che tale periodo è più breve rispetto a quello previsto per le Università, è possibile anticipare la data di inizio

della procedura di conferimento per gli EPR e le Istituzioni volontarie?

Si. In base ad alcune richieste ricevute, la fase di conferimento per EPR e Istituzioni volontarie inizierà in data 17 febbraio e si concluderà come previsto il 1° aprile 2025. L'apertura anticipata riguarderà però esclusivamente i soli ricercatori propri degli Enti e non i ricercatori universitari affiliati, per i quali vale quanto previsto originariamente dal cronoprogramma.

- 3.14. È valutabile nella VQR 2020-2024 un prodotto pubblicato su rivista o volume che riporti come data di pubblicazione il 2019, ma che è stato reso effettivamente disponibile solo nel 2020?

Per poter essere valutabile nella VQR 2020-2024, è necessario che il prodotto compaia in una rivista o in un volume che risulti pubblicato nel periodo di riferimento, o che alternativamente riporti almeno una data di stampa ricompresa nel periodo di valutazione. Se viceversa la rivista o il volume risultano pubblicati e stampati precedentemente al periodo 2020-2024, il prodotto non è valutabile nell'ambito della VQR 2020-2024, restando irrilevanti eventuali attività successive di referaggio.

- 3.15. Se per uno dei ricercatori accreditati in un dato Dipartimento non viene conferito alcun prodotto, è possibile compensare con prodotti di altri ricercatori accreditati ai fini del raggiungimento del numero di prodotti attesi per Dipartimento?

Il Bando prevede che ciascun ricercatore conferisca almeno un prodotto. Pertanto, se uno dei ricercatori non conferisce alcun prodotto, gli altri ricercatori potranno compensare (rispettando il limite di 4 prodotti al massimo per ciascuno) solo fino ad arrivare a conferire per l'intero Dipartimento un numero di prodotti pari a $n-1$, ove n è dato dal numero di ricercatori $\times 2,5$ (con arrotondamento all'intero inferiore). Il sistema non consentirà invece il conferimento del prodotto mancante obbligatorio per ciascun ricercatore. Ad esempio, in un Dipartimento che conta 50 ricercatori, i prodotti attesi sono pari a 125; qualora uno dei ricercatori non conferisca alcun prodotto, gli altri ricercatori potranno concorrere a conferire sino a 124 prodotti (nel rispetto del vincolo di un massimo di 4 prodotti per ricercatore). Il sistema non consentirà il conferimento del 125esimo prodotto, che sarà quindi un prodotto mancante, poiché il prodotto obbligatorio non presentato da un ricercatore non può essere compensato da altri.

- 3.16. L' Art. 6 comma 4 del bando VQR regola il conferimento dei prodotti con un numero di autori superiore a 6. Nel caso in cui la maggioranza dei coautori di un prodotto appartenga alle aree elencate al comma 4, lett. c), ma uno o più autori appartenga ad aree previste invece al comma 4, lett. a) o b), si applica quanto previsto alla lett. c) o quanto previsto alle lett. a-b)? In particolare, il prodotto potrà essere conferito per 2 o 3 dipartimenti per la stessa Istituzione?

Se anche uno solo dei coautori è afferente a una delle aree indicate nel comma 4, lett. c), allora il prodotto può essere conferito da un massimo di 3 dipartimenti per Istituzione.

- 3.17. Sempre con riferimento all'Art. 6 comma 4, nel medesimo caso di cui alla domanda 3.16, il prodotto potrà essere conferito sino a un massimo di 5, di 10 o di 35 Istituzioni?

Si ricorda in primo luogo che le Istituzioni non possono verificare ex ante quante di loro conferiscono il prodotto; tale verifica sarà effettuata da ANVUR una volta terminate le procedure di conferimento. Qualora un prodotto sia stato conferito con riferimento a co-autori di aree ricomprese sia in quelle citate nelle lettere a), che in quelle della lettera b) e della lettera c), la richiesta di prodotti aggiuntivi prevista al comma 5 sarà avanzata nel caso in cui:

- a) il numero di conferimenti riferibili alle aree di cui alla lettera a) sia superiore a 5;

- b) il numero di conferimenti riferibili alle aree di cui alla lettera b) sia superiore a 10;
- c) il numero di conferimenti riferibili alle aree di cui alla lettera c) sia superiore a 35.

4. CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DEI DOTTORI DI RICERCA AI FINI DEL CALCOLO DEL PROFILO C) DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1 DEL BANDO VQR

- 4.1. L'Istituzione è tenuta a recuperare le pubblicazioni dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2017 e il 2023 ai fini della definizione del Profilo di formazione alla ricerca (art. 12, comma 1, lett. c) del Bando VQR)?

Per i ricercatori che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2017-2023 e che sono in servizio presso una delle Istituzioni partecipanti alla VQR, l'attribuzione dei prodotti viene fatta automaticamente utilizzando le pubblicazioni conferite dall'Istituzione in cui il ricercatore è in servizio alla data del 1° novembre 2024. A titolo di esempio, i prodotti della ricerca associati ad un ricercatore in servizio alla data del 1° novembre 2024 nell'Università A, che ha conseguito il titolo di dottore nell'Università B nel 2017, saranno considerati ai fini del profilo del personale permanente (art.12 comma 1. lettera a) del Bando VQR) per l'Università A e ai fini del profilo di formazione alla ricerca (art. 12 comma 1, lettera c) del Bando VQR) per l'Università B.

I prodotti dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2017 e il 2023, ma non sono in servizio alla data del 1° novembre 2024 in una Istituzione valutata possono essere conferiti a valutazione per il solo Profilo di formazione alla ricerca (art. 12, comma 1, lettera c) del Bando VQR) dall'Istituzione in cui hanno conseguito il titolo, nella misura di un solo prodotto per ogni ricercatore rientrante nelle fattispecie indicate nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 4, pagg. 12-13. Per questi ricercatori, quindi, l'Istituzione può recuperare le pubblicazioni da conferire. Si sottolinea che ai sensi del Bando il conferimento di prodotti per questi ricercatori non è obbligatorio ma facoltativo.

- 4.2. La penalizzazione per il mancato rispetto del limite minimo di 1 pubblicazione di un docente del profilo permanente o del profilo di reclutamento (che porta a una valutazione di “scarsa rilevanza”, art. 6, comma 7 del Bando VQR) è prevista anche per il profilo di formazione, se il docente ovviamente è un Dottore di Ricerca 2017-2023?

Sì, nel caso in cui il dottore sia stato verificato e validato (accreditato) per la VQR presso un'Istituzione sottoposta a valutazione. Nel caso, invece, non sia verificato e validato (accreditato) da una Istituzione valutata, non si applica alcuna penalizzazione.

- 4.3. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 4, pag. 13 tra le categorie di dottori di ricerca che potranno conferire prodotti per l'Istituzione è indicata anche: “Dottori di ricerca che svolgono il ruolo di assegnisti di ricerca e borsisti post-doc, purché non accreditabili da alcuna Istituzione partecipante alla VQR in base a quanto disposto dall'art. 4 del Bando.”. Che cosa si intende in particolare per “borsista post-doc”?

Per “*borsista post-doc*” deve intendersi il titolare di borsa di studio o assegno di ricerca per i quali i relativi bandi di selezione prevedono, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca.

- 4.4. Il Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), par. 4, pagg. 12-13 contiene un elenco dei “*ricercatori non accreditati che hanno conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituzione nel periodo 2017-2023 e che non siano afferenti a una delle Istituzioni valutate*”, che comprende all’ultimo punto, i “*Dottori di ricerca che svolgono il ruolo di assegnisti di ricerca e borsisti post-doc, purché non accreditabili da alcuna Istituzione partecipante alla VQR in base a quanto disposto dall’art. 4 del Bando*”. Rientrano in questa fattispecie anche gli assegnisti - o borsisti - in servizio presso la medesima Università dove hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca?

Sì, rientrano in questa fattispecie, purché titolari di assegno o borsa post-doc di ricerca, ma non siano stati verificati e validati (ovvero accreditati) quali ricercatori da nessuna Istituzione partecipante alla VQR 2020-2024, compresa quella presso la quale hanno conseguito il titolo o altra Istituzione tra quelle menzionate all’art. 2, comma 2 del Bando VQR (comprese le Istituzioni che partecipano volontariamente all’esercizio di valutazione).

- 4.5. È possibile conferire un prodotto per il profilo c) di formazione alla ricerca per un Dottore di ricerca che ha conseguito il titolo nel periodo 2017-2023 e che oggi è in servizio come personale tecnico o altre figure professionali (anche presso la stessa Istituzione in cui ha conseguito il titolo)?

Sì, in questi casi è possibile conferire un prodotto per queste figure da parte della Istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo.

- 4.6. Quando avverrà la fase di selezione dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 non risultano in servizio presso le Istituzioni accreditate?

Al termine della fase di verifica e validazione dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2024 (20 dicembre), la piattaforma indicherà automaticamente alle Istituzioni quali sono i loro Dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel periodo 2017-2023 e che non sono in servizio presso alcuna Istituzione accreditata. Per queste figure, sarà possibile scegliere un prodotto da conferire a valere sul profilo c), come previsto dall’art. 12, comma 1 del Bando. Tale conferimento potrà essere effettuato sino al 28 febbraio 2025.

- 4.7. Come è possibile stabilire se l’impresa presso cui lavora un dottore di ricerca che ha conseguito il titolo nel 2017-2023 sia un’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo?

Come dal documento [Modalità di Conferimento dei Prodotti della Ricerca VQR 2020-2024](#), paragrafo 4 pag.13, l’istituzione confermerà, sotto la propria responsabilità, che il ricercatore rientra in una delle categorie elencate nel documento stesso, non sarà necessario fornire ulteriore certificazione in merito. Si sottolinea che la presentazione avviene su base volontaria.

- 4.8. Come è possibile sapere se e in quale ente NON partecipante alla VQR i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2017-2023 sono in servizio?

Contattando direttamente il dottore di ricerca. Ricordiamo comunque che le Istituzioni dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito il consenso del Dottore/Dottoressa interessato/a al conferimento di uno dei suoi prodotti per la VQR 2020-2024 e non sarà richiesto

[il caricamento in piattaforma della documentazione comprovante tale acquisizione.](#)

- 4.9. Il totale dei prodotti da conferire comprende anche i prodotti che eventualmente conferiranno i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2017 e il 2023?

No. Il totale dei prodotti da conferire non comprende i prodotti conferiti per i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo tra il 2017 e il 2023. Tali prodotti saranno validi unicamente ai fini della valutazione del profilo di formazione alla ricerca (art. 12, comma 1, lett. c).

- 4.10. Tra i prodotti conferiti per i Dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel periodo 2017-23 e che non sono accreditati da Istituzioni partecipanti alla VQR possono essere compresi anche prodotti già conferiti da ricercatori afferenti allo stesso Ateneo?

Sì; tale prodotto potrà essere conferito una sola volta aggiuntiva da parte di uno dei ricercatori di cui all'Art. 5, comma 6.

- 4.11. Quale sarà il riferimento dimensionale utilizzato per il calcolo del Profilo c) definito all'art. 12, comma 1 del Bando e relativo alla formazione alla ricerca?

Il profilo c) di qualità di formazione alla ricerca sarà un profilo quali-quantitativo, dove la scala dimensionale sarà data dai prodotti effettivamente conferiti.

- 4.12. Sempre con riferimento al **profilo c)**, è possibile conferire un prodotto per un Dottore di ricerca che ha conseguito il titolo nel periodo 2017-2023 e che ~~oggi è~~ **al 1/11/2024 era** in servizio presso una istituzione scolastica?

Sì, anche in questi casi è possibile conferire un prodotto da parte della Istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo.

5. ACCESSO APERTO (Open Access)

- 5.1. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024](#), nel par. 2, pag. 8, si fa riferimento alle informazioni aggiuntive relative ai prodotti della ricerca. Per quanto riguarda l'*Open Access*, il prodotto che sia in accesso aperto nella sua versione AAM, non necessariamente può essere dotato di un DOI che rimandi alla versione in questione. È possibile, in alternativa, indicare un URL, ad esempio, quello del *repository* su cui la copia aperta dell'AAM è depositata?

Sì, in assenza di DOI si potrà indicare la url del *repository*, purché pubblicamente accessibile.

6. I PROGETTI COMPETITIVI INTERNAZIONALI

- 6.1. Nell'introduzione del sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), pag. 2, si richiama l'art. 12, comma 1, lett. e) del Bando VQR che indica come il Profilo di qualità relativo ai progetti competitivi internazionali si basi sull'entità del finanziamento in relazione all'Area. Nel documento richiamato si fa anche riferimento all'entità del finanziamento in relazione anche al Gruppo Concorsuale di riferimento. Tale valutazione è indipendente dal numero di docenti (o grandezze simili come il n° di prodotti da presentare per Ateneo e per area)?

Come per la VQR 2015-2019, ANVUR si riserva di pubblicare un documento sul calcolo degli

indicatori in cui sarà affrontato questo tipo di problematiche.

- 6.2. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 2, punto 3): “l’Ente erogatore del finanziamento è un Ente, di natura pubblica o privata, che non ha sede nel territorio italiano”. Sono ammissibili i progetti finanziati da enti internazionali con sede in Italia?

Sì, limitatamente ad Agenzie di natura internazionale con sede legale in Italia (ad esempio, FAO, EFSA)

- 6.3. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 3, punto 3 è richiesta l’indicazione del sito del progetto. Per “sito del progetto” si intende necessariamente un sito predisposto dal consorzio di partecipanti del progetto (che non è sempre esistente sin dall’avvio del progetto) oppure è possibile indicare anche un link alla pagina dell’organismo finanziatore dove è riscontrabile il progetto approvato?

Il link è da indicare obbligatoriamente. Qualora il progetto non abbia un sito proprio sarà possibile inserire anche un link che rimandi alla pagina dell’organismo finanziatore, purché sia desumibile l’approvazione del progetto stesso.

- 6.4. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 3, punto 5 si dice che l’Istituzione dovrà caricare la “*documentazione necessaria a comprovare l’effettivo ammontare del finanziamento*”? Il *Grant Agreement*, spesso, contiene informazioni riservate. È sufficiente, in alternativa, l’autocertificazione da parte dell’Ateneo?

No, in questo caso l’autocertificazione non è sufficiente. In caso di informazioni riservate, si tenga presente che questi dati non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno usati solo da ANVUR nell’ambito delle necessarie verifiche a fini di valutazione.

- 6.5. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 3, punto 6 chiede l’indicazione del ruolo dell’Istituzione nel progetto, se referente principale o unità locale. Nel caso dei progetti europei per “Referente principale” si intende il “Coordinatore” e per “unità locale” si intende “Partner”?

Sì, tali ruoli sono considerati equivalenti.

- 6.6. Sono conferibili anche i progetti finanziati sotto forma di “sub-contratti” di progetti europei (o internazionali) precedentemente approvati? Talora, i sub-contratti sono definiti fin dall’inizio nella proposta progettuale?

Eventuali “sub-contratti” sono ammissibili solo se assegnati in forma competitiva; nel caso in cui il “sub-contratto” sia definito fin dall’inizio nella proposta progettuale, il progetto può essere accettato per la VQR. Non sono invece accettabili i progetti assegnati successivamente in base a procedure di natura non competitiva.

- 6.7. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 3, punto 7), è possibile inserire un “Responsabile secondario” del progetto, sebbene questa non sia una figura solitamente codificata nei bandi internazionali. L’inserimento del “responsabile secondario” è a discrezione dell’Ateneo oppure può essere inserito solo se il progetto prevede esplicitamente questo ruolo?

Può essere inserito a discrezione dell’Ateneo purché ovviamente sia documentabile il

coinvolgimento di tale figura nel progetto.

- 6.8. Nel Documento sulle [Modalità di conferimento dei progetti competitivi internazionali VQR 2020-2024](#), par. 3, vengono indicate alcune informazioni non sempre presenti nella documentazione ufficiale, quali il *Principal Investigator* e/o l'entità del finanziamento riferita al singolo Ateneo. Tali informazioni possono essere fornite estrapolandole da documenti ufficiali dell'Ateneo (ad esempio, delibera approvativa interna)?

Sì, è possibile estrapolarle, purché tali informazioni siano effettivamente documentate.

- 6.9. Come avverrà la valutazione dei progetti competitivi internazionali?

Come indicato all'art. 10 comma 3 del Bando, l'entità dei progetti sarà valutata in base alla dimensione finanziaria e in relazione all'Area di afferenza del responsabile del progetto.

- 6.10. Se un ricercatore in servizio presso l'Ateneo al 1° novembre 2024 è PI o Responsabile di Unità Locale di un Grant e ha indicato come Host Institution un Ente con cui è in convenzione e che non partecipa all'esercizio VQR (es. IRCCS), può essere inserito nell'elenco dei Progetti Competitivi da indicare per l'esercizio VQR 2020-2024?

No, il Bando all'art. Art. 2, comma 3 precisa che possono essere considerati i soli progetti OTTENUTI dalle Istituzioni valutate.

- 6.11. Possono essere conferiti i progetti di ricerca finanziati nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)?

Le MSCA includono diverse tipologie di azioni. Nell'ambito della VQR 2020-2024, i progetti finanziati dalle MSCA possono essere conferiti come progetti competitivi internazionali, nei casi in cui vengano rispettati i requisiti previsti da Bando (un progetto assegnato su base competitiva, con fondi internazionali, etc.) e almeno uno tra il supervisore e l'assegnatario della fellowship risulti accreditato alla VQR 2020-2024 alla data del 1° novembre 2024 presso l'istituzione che conferisce il progetto. Si precisa altresì che in sede di conferimento dovrà essere esposta solo la quota di finanziamento spettante all'Istituzione italiana partecipante alla VQR 2020-2024.

- 6.12. In particolare, sempre per gli MSCA, nel caso di una Global Fellowship con un ricercatore in mobilità, è corretto indicare come responsabile di progetto il Supervisor (cioè, il docente strutturato che coordina le attività)?

Sì, il Supervisor può essere indicato come responsabile del progetto.

7. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

- 7.1. L'art. 12, comma 1, lett. c) del Bando VQR definisce il Profilo di formazione alla ricerca con specifico riferimento alla qualità dei prodotti dei ricercatori che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. Nel caso di dottori di un corso di dottorato in convenzione/consorzio, chi verifica e valida (accredita) i dottori? E in base a quale criterio i dottori vengono assegnati alle sedi consorziate e che cosa viene fatto per consentirne il controllo?

La procedura di verifica e validazione (accreditamento) dei dottori è analoga a quella della scorsa VQR. Nel caso di dottori di un corso di dottorato in convenzione o consorzio la responsabilità della verifica e validazione sarà dell'Ateneo che risulti sede amministrativa. Come indicato

anche nell'art. 12, comma 1, lett. e) del Bando VQR, in sede di assegnazione dei risultati della valutazione questi verranno attribuiti pro-quota a tutte le sedi partecipanti al corso di dottorato in convenzione o consorzio.

8. VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE (TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE)

- 8.1. La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze sarà considerata solo con riferimento all'Istituzione nel suo complesso? Sarà stilata una graduatoria per ciascuna area tematica?

Per le attività di valorizzazione delle conoscenze verranno valutate solo le Istituzioni nel loro complesso. Verrà reso disponibile un profilo di qualità delle attività di valorizzazione delle conoscenze dell'Istituzione, espresso nelle cinque categorie di cui all'articolo 9, comma 9, del Bando VQR. La valutazione sarà indipendente dalla tematica o campo d'azione prescelto (art. 9, comma 5 del Bando).

- 8.2. Possono essere proposti come casi studio attività di valorizzazione delle conoscenze non riferibili a nessun Dipartimento specifico, perché sono effettuati a livello complessivo di Istituzione o di più Dipartimenti?

Sì. I casi studio possono essere riferiti all'intera istituzione, a singoli Dipartimenti (per un massimo per Dipartimento) o a gruppi di Dipartimenti. In quest'ultimo caso andranno comunque indicati tutti i Dipartimenti coinvolti.

- 8.3. Se un Dipartimento presenta due casi studio, è possibile presentare un ulteriore caso studio riferito a un gruppo di dipartimenti in cui è compreso anche quel Dipartimento?

Sì. I casi studio riferiti a gruppi di Dipartimenti non sommano con quelli riferiti a un unico Dipartimento. Il limite di due casi studio riguarda i casi studio riferiti esclusivamente ad un unico Dipartimento.

- 8.4. È preferibile scegliere un caso studio afferente a un singolo dipartimento, a più dipartimenti, all'intera struttura? La distribuzione rispetto al maggior numero possibile di Dipartimenti e la continuità dell'iniziativa nel periodo di valutazione saranno ritenute entrambe caratteristiche premiali? È preferibile presentare iniziative di ampio respiro e generali, che coinvolgono l'Istituzione (ad esempio, Festival della Scienza) o casi studio verticali, altamente specifici? Vi sono iniziative che per vocazione rispondono meglio ai criteri di cui al c. 5 dell'art. 9?

Non si prevede alcun elemento di preferenza rispetto al numero di strutture coinvolte, all'area tematica, al campo d'azione, alla continuità dell'iniziativa, se non nei termini previsti dai criteri di valutazione (Documento sulla modalità di valutazione dei casi studio).

- 8.5. I casi studio possono riguardare interventi che si sono svolti prima del periodo 2020-2024? In caso affermativo, vi è un limite temporale oltre il quale non è opportuno spingersi? È possibile inserire attività intraprese al termine del quinquennio indicato o, diversamente, è preferibile selezionare casi studio estesi a tutto il quinquennio?

I casi studio devono riguardare interventi e attività svolte sia prima che durante il periodo 2020-2024, purché abbiano generato un impatto in una parte o nell'intero periodo 2020-2024. Non c'è,

dunque, alcun vincolo temporale rispetto alla scelta dell'intervento, ma ragioni di opportunità riferibili ai criteri di valutazione, suggeriscono di selezionare interventi su cui si ha una buona disponibilità di indicatori e di altri elementi di evidenza dell'impatto. Si può considerare come “situazione di partenza” sia un momento antecedente rispetto al periodo di valutazione (2020-24) che un momento intermedio, quando si tratta di attività realizzate ad un certo punto del periodo di valutazione.

- 8.6. È confermato che ogni caso studio può essere associato a più aree tematiche?

Sì, il Bando VQR prevede che a ciascun caso studio siano associate un massimo di tre tematiche e/o uno o più campi d'azione relativi alle tematiche scelte (art. 9, comma 5).

- 8.7. Data l'eterogeneità delle attività di valorizzazione delle conoscenze occorre declinare con maggiore chiarezza i concetti di impatto, verificabilità dell'impatto e caso studio, ad esempio definendo quali sono gli indicatori di impatto che si ritiene siano verificabili per ciascuna tipologia prevista. I dati di impatto devono quindi essere verificabili e/o dimostrati in maniera documentale o solo dichiarati?

Nel Bando non si fa riferimento a una definizione “chiusa” di impatto allo scopo di dare la possibilità alle singole istituzioni di valorizzare al meglio ciò che si ritiene abbia avuto maggiore impatto nel novero delle attività di valorizzazione delle conoscenze. L'unico vincolo che il Bando prevede è che il GEV possa verificare l'impatto generato dagli interventi descritti nei casi studio attraverso una serie di indicatori che l'Istituzione deve scegliere e proporre. Questi devono essere non solo pertinenti, ovvero corrispondenti alle descrizioni proposte, ma anche significativi e in grado di dimostrare la differenza rispetto alla situazione di partenza. Gli indicatori possono essere autocertificati, derivare da attività di monitoraggio interne o esterne o dalla consultazione di beneficiari e stakeholder. Si dovrà indicare nel dettaglio le fonti di rilevazione dei dati e allegare la relativa documentazione.

- 8.8. Si ritiene costituisca valore premiale la scelta di un caso studio in grado di generare impatto su più livelli (economico, sociale e culturale...)?

Un caso studio che dimostra impatti su molteplici dimensioni (economico, sociale, culturale) viene considerato in modo positivo nella valutazione. Tuttavia, la premialità non deriva automaticamente dalla sola presenza di impatti multipli, ma piuttosto dalla loro rilevanza e significatività in ciascuna dimensione.

L'art. 9 comma 9 del Bando VQR prevede infatti che il giudizio “Eccezionale” ed “Eccellente” sia assegnato nei casi in cui l'impatto risulti altamente significativo o significativo dal punto di vista sociale, economico o culturale.

Ciò che conta è la capacità di dimostrare con evidenze concrete il valore reale creato, che si tratti di una singola dimensione o di più dimensioni.

- 8.9. Che impatto avrà la valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze sulla distribuzione della quota premiale FFO? In quale percentuale la valorizzazione delle conoscenze contribuirà alla valutazione complessiva delle Istituzioni?

La scelta sull'utilizzo dei risultati inerenti le attività di valorizzazione delle conoscenze e il relativo peso sono completamente in capo al Ministero dell'Università e della Ricerca.

- 8.10. Nel campo D è possibile indicare studenti e dottorandi tra il personale accademico di riferimento coinvolto nella realizzazione del caso studio?

No. Nel campo D, che non rileva ai fini della valutazione, andrà riportato solo il personale accademico di riferimento. I soggetti che non rientrano nel personale accademico e che a vario titolo hanno partecipato al caso studio (studenti, dottorandi, altri docenti etc...) possono essere riportati nella sezione descrittiva del caso studio.

- 8.11. Se un caso studio già presentato nella precedente VQR (2015-2019) viene riproposto va compilato solo il campo J?

No. La scheda va compilata e aggiornata in tutte le sue sezioni. Inoltre, nel campo J andrà data evidenza degli elementi di novità rispetto al periodo 2015-2019.

- 8.12. Nel documento sulle modalità di valutazione dei casi studio, a pagina 28 per i *Contamination Lab* si fa un riferimento al campo g). A cosa si riferisce il campo g)?

I *Contamination Lab* sono trattati nell'Area tematica A. Il riferimento al campo g) è un refuso in quanto il campo g) non esiste.

- 8.13. Il Documento sulle modalità di valutazione dei casi studio afferma a pag. 20: *“La riscossione passiva di una royalty o altri effetti determinati da diritti creati ed eseguiti prima del 2020 ed in seguito a contratti ugualmente conclusi prima del 2020 non sarà oggetto di valutazione, così come non saranno oggetto di valutazione le attività commerciali di un'impresa o consorzio licenziatari o proprietari e proprietarie di un diritto di proprietà industriale al cui sviluppo il soggetto valutato non partecipi attivamente, o la diffusione di prodotti coperti da diritto d'autore per i quali il soggetto valutato non contribuisca o non abbia contribuito direttamente allo sviluppo o al miglioramento delle condizioni di accesso o fruizione”*.

A tal proposito, si chiede conferma che sia ammissibile presentare un caso studio avente ad oggetto la valorizzazione di un titolo di proprietà intellettuale (ad es. brevetto) depositato (diritto creato) prima del 2020 e oggetto di contratto di valorizzazione, ad es. licenza (diritto eseguito) concluso prima del 2020, ma che ha generato impatto nel periodo 2020-2024. Resta chiaro che, per tale caso, non saranno oggetto di valutazione gli impatti generati prima del 2020, ma solo quelli generati nel periodo 2020-2024.

Sì, è ammissibile un caso studio avente ad oggetto la valorizzazione di un titolo di proprietà intellettuale (ad es. brevetto) depositato prima del 2020 e oggetto di contratto di valorizzazione (ad es. licenza) concluso prima del 2020, ma che ha generato impatto nel periodo 2020-2024. Quello che deve emergere è l'impatto avutosi a valle di una azione attiva di valorizzazione. Cioè, non la mera riscossione passiva della royalty ma una azione che contribuisca direttamente allo sviluppo o al miglioramento delle condizioni di accesso o fruizione.